

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3428 del 19/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro 4 e 8/U, c.a.p. 40057, richiesta dalla GLENAIR ITALIA S.p.A. per l'attività di produzione e assemblaggio componenti per l'elettronica, l'elettromeccanica e la meccanica per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3593 del 19/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciannove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro 4 e 8/U, c.a.p. 40057, richiesta dalla GLENAIR ITALIA S.p.A. per l'attività di produzione e assemblaggio componenti per l'elettronica, l'elettromeccanica e la meccanica per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n.12140 del 10/06/2022 e con scadenza di validità in data 09/06/2037 alla GLENAIR ITALIA S.p.A. (C.F. 00466240348 e P.IVA 01554201200), per area di gestione dell'attività produzione e

assemblaggio componenti per l'elettronica, l'elettromeccanica e la meccanica svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia};

VISTA l'istanza presentata al SUAP Terre di Pianura in data 06/08/2025 (acquisita da Arpae con PG/2025/144512 del 08/08/2025), con avvio del procedimento rideterminato in data 19/11/2025 a seguito di integrazione sostanziale volontaria con inserimento della matrice ambientale emissioni in atmosfera (agli atti PG/2025/208199 del 24/11/2025) - **pratica Sinadoc 26610/2025** - dal procuratore della GLENAIR ITALIA S.p.A. (C.F. 00466240348 / P.IVA 01554201200), con sede legale in via del Lavoro n. 7, c.a.p. 40057, Granarolo dell'Emilia, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione e assemblaggio componenti per l'elettronica, l'elettromeccanica e la meccanica svolta presso lo stabilimento sito in Via del Lavoro 4 e 8/U, c.a.p. 40057, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifiche alla rete degli scarichi idrici e aggiunta di punti di emissione in atmosfera, e contestuale aggiornamento della documentazione di impatto acustico.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V”* e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- *“DECRETO ODORI”*, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”*.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)”*.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005”*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*, in particolare art. 8 *“Disposizioni in materia di impatto acustico”*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di*

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il SUAP con nota del 24/11/2025 rideterminata i termini procedurali a seguito di integrazione volontaria sostanziale (nuova matrice). Il nuovo avvio procedimentale veniva fissato al 19/11/2025, e la nuova documentazione veniva trasmessa dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2025/208199 del 24/11/2025;
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/228322 del 22/12/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP, avendo concesso proroga fino al 29/01/2026 a fronte di motivata richiesta, trasmetteva ad Arpae con nota prot. 1512 del 29/01/2026 la documentazione integrativa richiesta, acquisita con nota PG/2026/19836 del 02/02/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2026/45792 del 12/03/2026).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2026/82918 del 06/05/2026).
- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/92050 del 20/05/2026);
- Nulla osta per le matrici Impatto Acustico e Scarichi acque reflue del Comune di Granarolo dell'Emilia (PG/2026/111988 del 19/06/2026).

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la GLENAIR ITALIA S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae.

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della GLENAIR ITALIA S.p.A., per l'esercizio dell'attività di produzione e assemblaggio componenti per l'elettronica, l'elettromeccanica e la meccanica svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della GLENAIR ITALIA S.p.A. (C.F 00466240348 e P.IVA 01554201200) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Granarolo dell'Emilia, Via del Lavoro 4 e 8/U, c.a.p. 40057, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento”* di competenza del Comune di Granarolo dell'Emilia con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Granarolo dell'Emilia con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata da Arpae con DET-AMB-2022-2642 del 25/05/2022, con scadenza di validità in data 09/06/2037, e contestualmente richiede al SUAP Terre di Pianura di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Granarolo dell'Emilia e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della GLENAIR ITALIA S.p.A. ubicato in Via del Lavoro 4 e 8/U, c.a.p. 40057,
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate ed acque reflue domestiche in pubblica
fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003**

1. Classificazione degli scarichi

Scarico denominato S1 in pubblica fognatura afferente al depuratore comunale di Bologna, via Shakespeare n. 29, classificato dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche" costituito dall'unione di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali assimilate alle domestiche (sotto-scarico "SI") derivanti dal troppopieno del chiller a servizio del forno del reparto ermetici.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine uno scarico denominato S2 di acque meteoriche derivanti da coperti e superfici non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia con Prot. n. 11823 del 17/06/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/111988 del 19/06/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 40917 del 19/05/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- "Elaborato grafico scarichi, scala 1:200", e "Relazione tecnica e descrittiva degli scarichi",

datate Agosto 2025 (agli atti di Arpae con PG/2025/144512 del 08/08/2025).

Pratica Sinadoc n. 26610/2025
Documento redatto in data 19/06/2026



Città di Granarolo dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

Area Gestione del Territorio

Valentina Veratti

Prot. 0011823/2026 del 17/06/2026

PRATICA 2025/AUA/6

Classifica 06/09

Fascicolo 2018/03/10

Capofila Comune prot. n. 13969 del 09/08/2025

Capofila Suap dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura prot. n. 16206 del 06/08/2025

TRASMISSIONE VIA PEC

SPETT.LE

SUAP TERRE DI PIANURA

VIA SAN DONATO N. 197

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: NULLA OSTA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN VIA DEL LAVORO N. 4 E 8/U PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LA DITTA GLENAIR ITALIA S.P.A.

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota prot. n. 16206 del 06/08/2025 e acquisita al protocollo comunale n. 13969 del 09/08/2025, intestata a Mariachiara Farnè, in qualità di legale rappresentante della società GLENAIR ITALIA S.P.A., P.IVA 00466240348, con sede legale in via del Lavoro n. 7 a Granarolo dell'Emilia (BO), finalizzata ad ottenere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - DET-AMB-2022-2642 del 25/05/2022, di cui al D.P.R. 59/2013, relativamente alle matrici ambientali acqua (scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche) e rumore (nulla osta in materia acustica), riferita all'impianto produttivo sito in Via del Lavoro n. 4 e 8/U - (rif. SUAP n. 16206/2025), di cui all'oggetto;

visto che il Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) è tenuto ad esprimersi in merito agli endoprocedimenti di seguito descritti:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento del servizio idrico integrato;
- nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della legge 447/1995 (matrice rumore)

visto il parere favorevole (matrice rumore) espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna prot. n. 82918 del 06/05/2026 – cod. Pratica SINADOC 26610/2025 acquisito alla PEC del Comune in data 06/05/2026 e registrato al prot. n. 8968 del 07/05/2026;

visto il parere favorevole condizionato (matrice acqua) espresso da Hera Spa – Direzione Acqua con prot. n. 40917 del 19/05/2026 acquisito alla PEC del Comune in data 22/05/2026 e registrato al prot. n. 10229 del 25/05/2026;



Città di Granarolo dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

Area Gestione del Territorio

Valentina Veratti

Con la presente si comunica che:

- ai fini **della matrice rumore** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da ARPAE – Servizio Territoriale - Distretto Urbano nel summenzionato parere prot. n. 82918 del 06/05/2026 – cod. Pratica SINADOC 26610/2025 acquisito alla PEC del Comune in data 06/05/2026 e registrato al prot. n. 8968 del 07/05/2026 (parte integrante del presente atto);
- ai fini della **matrice acqua** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da Hera Spa nel summenzionato parere favorevole condizionato prot. n. 40917 del 19/05/2026 acquisito alla PEC del Comune in data 22/05/2026 e registrato al prot. n. 10229 del 25/05/2026; (parte integrante della presente atto).

AVVERTE

che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;

che il presente nulla osta sarà revocato in acso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni indicate, nei tempi e con le modalità prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge

che le acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti;

che il presente nulla osta è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore), per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti;

che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

Il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.



Città di Granarolo dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

Area Gestione del Territorio

Valentina Veratti

Tanto si trasmette, per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

Alle persone in indirizzo si comunica che:

- il responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) è l'arch. Valentina Veratti;
- per eventuali chiarimenti si potrà contattare l' Ing. Marika Ianne chiamando il numero 051.6004222 o inviando una e-mail all'indirizzo ambiente@comune.granarolo-dellemlia.bo.it;
- per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento dovrà essere utilizzato il **portale accesso unitario**;
- dovrà essere riportato il riferimento Capofila indicato nello scritto presente ed evidenziato in neretto in alto a sinistra nelle lettere che vengono redatte in risposta al fine di permettere un corretto collegamento;
- la visione degli atti in possesso dell'amministrazione comunale può essere effettuata presso gli uffici del Comune di Granarolo dell'Emilia, Area Gestione del Territorio previo appuntamento.

LA RESPONSABILE DI AREA
arch. Valentina Veratti¹

ALLEGATI

- PARERE HERA Spa
- PARERE ARPAE – distretto urbano-montagna

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

Firmato digitalmente da:

Valentina Veratti

Data: 17/06/2026

15:11:56

40057 Granarolo dell'Emilia - Via San Donato, n. 199

C.F. 80008270375 - P.I. 00701911208 www.comune.granarolo-dellemlia.bo.it

tel. 051/6004111 - fax 051/6004333 - PEC comune.granarolodellemlia@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di GRANAROLO DELL'EMILIA
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Via San Donato, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Area Autorizzazioni ambientali ed energia - Area
Metropolitana
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
bologna@pec.arpae.it

Modena, 19 maggio 2026
Prot. n. 0040917/26

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 26/2026 Richiesta di parere Prot. 67540 del 08/08/2025;
- Rif. pratica SUAP 16206/2025.

▪ Ragione sociale ditta	GLENAIR ITALIA SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEL LAVORO, 4 - GRANAROLO DELL'EMILIA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Elettronica Produzione e assemblaggio componenti dell'elettronica.
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della GLENAIR ITALIA S.p.A., sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Lavoro 4 e 8/U.

Pratica SUAP 16206/2025

Pratica Sinadoc 26610/2025

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dal Sig. SERMASI GIUSEPPE c.f. SRMGPP54E26F240Z in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente **GLENAIR ITALIA S.P.A.** con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro 7 e stabilimento in via del Lavoro n.4 del medesimo Comune, esercente l'attività di **PRODUZIONE ED ASSEMBLAGGIO COMPONENTI DELL'ELETTRONICA**; esaminata la documentazione:

l'azienda è già autorizzata con determina DET-AMB-2022-2642 per quanto riguarda le attività svolte presso i locali di via del Lavoro n.4. Parte integrante del succitato atto autorizzativo è il parere PA&S



114/2021 emesso con prot. 17776/22 del 22 febbraio 2022 dalla Scrivente Società.

La presente istanza è conseguente all'acquisizione di due nuove aree aziendali ubicate l'una in contiguità a quella del civico n.4 di via del Lavoro, l'altra ubicata al civico 8/U.

L'azienda dichiara che tali nuove aree saranno adibite a:

- Nuova area civico 4: "ampliamento del magazzino" in cui verranno depositati semilavorati a servizio delle aree produttive;

- Nuova area civico 8/U: "Nuovo Laboratorio"

Si precisa che all'atto della presentazione della domanda, registrata al protocollo Hera S.p.A. n.67540/2025 del 08/08/2025, la ditta aveva destinato l'area al civico 8/U a semplice deposito.

Sono quindi intercorse successive valutazioni interne da parte della ditta con conseguente decisione finale di realizzare il "Nuovo Laboratorio". La modifica è stata formalizzata agli enti e successivamente acquisita dalla Scrivente Società con proprio prot.97727/25 del 25/11/2025.

A fronte di tale differente destinazione d'uso la ditta conferma, nella documentazione integrativa, quanto specificato nella prima relazione tecnica "Glenair_RT_250805.pdf.p7m" e che cioè all'interno di tali nuove aree, "Ampliamento Magazzino" e "Nuovo Laboratorio", non avverranno lavorazioni generanti acque di scarico di alcun tipo.

Non saranno presenti aree/impianti di lavaggio o circuiti che impieghino acqua nei processi.

Nel "Nuovo Laboratorio" la ditta, dalla documentazione agli atti, e nello specifico la relazione "Glenair_Italia_AUA_VDL4_8U_integr_emissioni_251118" dichiara che "eventuali reflui che potrebbero generarsi dalle nuove fasi saranno gestiti come rifiuti speciali conferiti a gestori terzi autorizzati al trattamento dei rifiuti.

È invece presente lo scarico S2 derivante dal piazzale antistante al civico 8/U costituito da acque meteoriche non di dilavamento, non di lavaggio, e quindi non soggette ai vincoli e prescrizioni delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006, derivanti dalla copertura del capannone e da grigliati interni di raccolta dei pluviali.

La ditta richiedente, a seguito di propria videoispezione, ha potuto appurare che confluiscono in S2 anche scarichi derivanti dalle porzioni più ad est del complesso aziendale di cui però non sono disponibili informazioni utili alla loro classificazione.

Rimangono invariati gli apporti di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche (scarico S1) tali ultime costituite da un troppopieno del chiller a servizio del forno del "reparto ermetici". L'assimilazione è stata concessa all'interno del parere Hera SpA PA&S 114/2021 emesso con prot. 17776/22 del 22 febbraio 2022.

Lo stabilimento è dotato di un sistema di raccolta delle acque di tipo misto (domestico e meteorico) che le convoglia con continuità con la rete fognaria presente nell'unità operativa sita in via Primo Maggio 2H - 2L - 4E, a sua volta recapitante nella pubblica fognatura delle acque nere di via Primo Maggio PVC DN 400 IDSAP 1126413 che afferisce all'impianto di trattamento finale di Bologna - IDAR;

Come già riportato nel procedimento per il sito di via Primo Maggio 2H - 2L - 4E il grigliato installato nell'area esterna, che ha funzione di protezione della rete fognaria in caso di sversamenti, è stato prolungato fino al termine dell'area di competenza e pertanto in prossimità dello stabilimento di via del lavoro n. 4 in via cautelativa.

In caso di evento accidentale il refluo così raccolto all'interno del grigliato sarà gestito come rifiuto speciale e conferito a ditte autorizzate allo smaltimento e trasporto.

Pertanto, il quadro degli scarichi dello stabilimento è costituito da:

Scarico **S1** (invariato): unione di

-acque reflue domestiche (invariate)

-acque meteoriche non di dilavamento e non di lavaggio di superfici esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006 (invariate)

acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dal troppopieno del chiller a servizio del forno del reparto ermetici costituente il sottoscarico **SI** (invariato)

Scarico **S2** (nuovo). Esistente e invariato: scarico di acque meteoriche non di dilavamento non di lavaggio derivanti da coperti e superfici non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi delle D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006. Lo scarico S2 recapita nella pubblica fognatura scatolare in cls 500 x 500 IDSAP1126459 e tramite essa al depuratore di acque reflue di Bologna via Shakespeare,29 IDAR.

Il presente parere è stato redatto sulla base della documentazione fornita agli atti del procedimento, ed in particolare:

(aaaammgg – n.prot.Hera-Titolo del file)

20250808 - 67540 - Glenair_RT_250805.pdf.p7m

20250808 - 67540 - L043-Tav.05.08.2025-Model.pdf.p7m

20251125 - 97727 - CC_23178_Glenair_Italia_AUA_VDL4_8U_integr_emissioni_251118.pdf

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- DET-AMB-2022-2642 del 25/05/2022

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dal sottoscarico SI (già autorizzato)
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque meteoriche non di dilavamento non di lavaggio da coperti e superfici non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi delle DGR D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006
- 2) Gli eventuali reflui generati dal locale "Nuovo Laboratorio" dovranno essere smaltiti come rifiuti liquidi da ditte autorizzate. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti liquidi prima dello smaltimento deve essere attuato evitando ogni possibile contaminazione della rete fognaria.
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) Il sottoscarico (SI) delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, tabella 1;
- 5) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;

- il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
 - 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
 - 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - 12) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento GLENAIR ITALIA S.p.A.
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 4 e n. 8/U

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione ed assemblaggio di componenti per l'elettronica ed elettromeccanica svolta dalla società GLENAIR ITALIA S.p.A. nello stabilimento sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via del Lavoro n. 4 e n. 8/U, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E3 (provenienza: reparto stampaggio gomma e plastica)

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org. totale)	20	mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5	mg/Nm ³
Ammoniaca	15	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E4 (provenienza: lavatrice ultrasuoni vasca lavaggio)

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org. totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E5 (provenienza: lavatrice ultrasuoni vasca asciugatura)

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org. totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E6 (provenienza: cappa forno automatico contenitori ermetici)

Portata massima	Convez. naturale	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	1000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti	5	mg/Nm ³
Piombo e suoi composti	5	mg/Nm ³

Boro e suoi composti	50	mg/Nm ³
----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione ammessa prescritti, non è fissata periodicità di analisi, in considerazione dell'aspirazione con sola convezione naturale dei fumi caldi.

EMISSIONE E7 (provenienza: aspirazione cappa e armadio reagenti)

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org. totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E8 (provenienza: cappa forni manuali lavorazione ermetici)

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	1000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti	5	mg/Nm ³
Piombo e suoi composti	5	mg/Nm ³
Boro e suoi composti	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E9 (provenienza: sabbiatura molding - assemblaggio connettori)

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto.

Il filtro dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E10 (provenienza: sbavature con azoto e microsfero vetro)

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E11 (provenienza: sezione metallografica – test qualitativi di analisi materiali relativi alla sezione metallografica)

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

EMISSIONE E12 (provenienza: lab. test per test termici)

Portata massima	7.000	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20	mg/Nm ³
---	----	--------------------

Impianto di abbattimento: nessuno.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i punti di EMISSIONE A01, A02, A03, A04 ed A05 (provenienza: impianti termici uso civile a metano) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Utilizzo di sostanze pericolose ai sensi dell'art 271, comma 7-bis, del D.Lgs 152/2006

a) Poiché la società Glenair Italia S.p.A. dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere inviata a mezzo posta certificata (PEC), all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), **entro il termine ultimo del 31/08/2026** e successivamente ogni cinque anni a partire dal 31/08/2026, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze, tenendo in considerazione anche le soglie di consumo previste dalla Determina n. 14471 del 30/07/2021 della Regione Emilia Romagna, incluso il consumo di materie prime in kg/anno in relazione ai semilavorati in plastica e gomma utilizzati nella emissione E12.

4. Emissioni Odorigene

a) La ditta dovrà presentare una nuova relazione di approfondimento e di valutazione delle emissioni odorigene originate dall'intero stabilimento valutando e caratterizzando tutte le fonti di emissioni odorigene secondo la "Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa" prevista nell'Allegato al D.D. 309/2023 "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", **successivamente alla messa a regime del nuovo assetto**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

impiantistico e non oltre quattro mesi dalla stessa.

5. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

6. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (Arpae APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota ≥ 15m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità - Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*) VDI 2066 parte 10 US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002 D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Zn, B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*) ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29
Cromo ^{VI}	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**) Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**) US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*) UNI CEN/TS 17286/2019 UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*) UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)

Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico) Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011 CARB 426:1987 NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*) US EPA Method 16 (*) UNICHIM 634:1984 UNI 11574/2015
Ammoniaca	US EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010 UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*) Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35 DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**) Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**)

	Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323 US EPA 316 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270 UNICHIM 504:1980 (**) OSHA 32 (**) NIOSH 2546 (**)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico) NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico) Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**) Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A UNICHIM 488:1979 (**) UNICHIM 429 (**) UNI ISO 16702:2010 (**)
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523 NIOSH 5523 (**) Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA 106

Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**) NIOSH 1614 (**) NIOSH 3702(**) NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015 US EPA-TO11 A (**) NIOSH 2016 (**) Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AAEME), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

10. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AAEME), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per i punti di emissione E11 ed E12 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E11 ed E12, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento

pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AAEME), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae APAM, firmate dal dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) É facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per

almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA di Arpae (sinadoc n. 35097/2021 e sinadoc n. 26610/2025).

Pratica Sinadoc n. 26610/2025

Documento redatto in data 19/06/2026

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GLENAIR ITALIA S.p.A. ubicato in Via del Lavoro 4 e 8/U, c.a.p. 40057,
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione previsionale di impatto acustica del 18/11/2025 presentata dalla società GLENAIR ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di produzione e assemblaggio componenti per l'elettronica, l'elettromeccanica e la meccanica svolta nello stabilimento sito in Comune di Granarolo dell'Emilia, Via del Lavoro 4 e 8/U, c.a.p. 40057.
- Acquisito il supporto tecnico di Arpae-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/82918 del 06/05/2026.
- Visto il parere del Comune di Granarolo dell'Emilia con nota Prot. 11823 del 17/06/2026, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente (già allegato all'Allegato A del presente atto).

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico previsionale" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 18/11/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società GLENAIR ITALIA S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/208199 del 24/11/2025).

Pratica Sinadoc n. 26610/2025
Documento redatto in data 19/06/2026

Sinadoc 26610/2025

Bologna, data protocollo

Spett.

Comune di Granarolo dell'Emilia

comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it

Spett.

SUAP di Unione dei Comuni Terre di Pianura

unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it

Spett.

Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA e Acque Reflue - c.a. Albertini Siro

OGGETTO: Riferimento SUAP : 16206/2025 - ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELLA VIGENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLA SOCIETA' GLENAIR ITALIA S.P.A. PER L'IMPIANTO UBICATO IN VIA DEL LAVORO 4 E 8/U NEL COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). Parere Acustica.

Esaminata la relazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico, redatta in data 18/11/2025 dal TCA iscritto in ENTECA al n. 5448, relativa all'insediamento produttivo della ditta Glenair Italia S.p.A., si osserva quanto segue:

L'insediamento è ubicato nel Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), in Via del Lavoro 4-8u. L'area ricade, secondo la vigente Zonizzazione Acustica Comunale, in Classe V per la proprietà aziendale, mentre a nord/est è presente un'area classificata in Classe II. L'attività aziendale consiste nell'assemblaggio di componenti per l'elettronica e l'elettromeccanica. Il funzionamento degli impianti e delle attività può avvenire durante tutto l'arco giornaliero, interessando sia il periodo diurno (06:00-22:00) che quello notturno (22:00-06:00).

Il progetto analizzato riguarda la rumorosità generata dall'inserimento di nuovi impianti, in particolare un nuovo impianto di aspirazione a servizio della sezione metallografica (E11) e un nuovo impianto di aspirazione a servizio dei forni per prove test (E12), funzionante anche in periodo notturno.

1. Caratterizzazione e Modalità di funzionamento delle Sorgenti Sonore

- I livelli sonori emessi dagli impianti e dalle apparecchiature già operativi sono stati misurati fisicamente in loco in prossimità delle sorgenti stesse.
- Non essendo ancora installati, i nuovi punti di emissione (E11 ed E12) sono stati caratterizzati all'interno del modello software di calcolo, ricavando i livelli di potenza acustica per assimilazione a impianti analoghi (81,0 dB(A) per E11 e 86,0 dB(A) per E12).

2. Sono stati individuati 3 ricettori abitativi. Le distanze esatte sono state ricavate e modellate tramite software previsionale. I ricettori R7, R8, R9 ricadono in Classe II e sono stati calcolati in facciata su più piani (da 1.8 m a



10.8 m di altezza). I punti 1, 2, 3, 4, 5, e 10 rappresentano i confini aziendali e sono stati valutati in campo libero a 1.5 m di altezza.

3. I rilievi fonometrici del rumore residuo ambientale sono stati effettuati nelle seguenti modalità:

- Periodo Diurno: Le misure sono state effettuate in data 03/03/2021. Il tempo di osservazione (To) è stato di circa 540 minuti.
- Periodo Notturno: Le misure sono state effettuate tra il 16 e il 17/03/2021. Il tempo di osservazione (To) è stato di circa 240 minuti.

4. I valori minimi misurati sono stati utilizzati per tarare un modello previsionale nel periodo di massimo disturbo. Il calcolo previsionale è stato effettuato utilizzando il software MICROBEL "IMMI 2017 Basic".

5. Verifica dei limiti di legge

- Limiti Assoluti: I valori calcolati risultano inferiori e rispettano i limiti assoluti di immissione previsti per il periodo diurno e per il periodo notturno.
- Limiti Differenziali: È stato verificato il rispetto del limite differenziale di immissione di 5 dB(A) per il periodo diurno e di 3 dB(A) per il periodo notturno. Nei ricettori residenziali R7, R8 e R9 il limite differenziale non è stato applicato in quanto i livelli ambientali risultavano inferiori alle soglie di trascurabilità normativa (50 dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno).

Alla luce di quanto sopra esposto, fatto salvo il mantenimento dello stato dei luoghi e delle condizioni di esercizio descritte, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione richiesta per quanto concerne la componente acustica.

L'istruttoria è stata eseguita del tecnico Giacomo Capitani.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA

Dott.ssa Paola Silingardi

(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.